

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 15 settembre 1995, n. 9762.

La norma di cui all'art. 2, primo comma, n. 7), della L. 154/1981, che prevede l'ineleggibilità a consigliere comunale dei dipendenti del comune, si applica a tutti coloro che sono legati all'ente da un rapporto di subordinazione, con la sola esclusione delle prestazioni di lavoro autonomo, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro (pubblico impiego o diritto privato).

Omissis.

La norma applicata dalla Corte di merito (art. 2, comma primo, n. 7 della L. 23 aprile 1981 n. 154) prevede l'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale di coloro che, al momento dell'accettazione della candidatura, sono dipendenti del comune.

Tale espressione, nella sua genericità e in difetto di ulteriori specificazioni, comprende tutte le persone che siano legate all'ente da un rapporto implicante la subordinazione, con esclusione, quindi, delle prestazioni di lavoro autonomo, e pertanto deve riferirsi al rapporto d'impiego pubblico e a quello di lavoro di diritto privato.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte, nell'affermare tale principio, ha altresì costantemente riconosciuto che la natura dell'atto costitutivo del rapporto o la durata di quest'ultimo non valgono ad escludere la causa di ineleggibilità (così, fra le numerose conformi, Sez. I, 3 dicembre 1987 n. 8975).

La chiara lettera della legge non consente, pertanto, di introdurre limitazioni mediante il ricorso ad un'ipotetica *ratio legis*, la quale ricollegerebbe l'ineleggibilità all'esercizio di funzioni istituzionali dell'ente territoriale.

A parte la considerazione che il legislatore, nella sua libertà di previsione delle cause di ineleggibilità ammessa dal sistema costituzionale può, in relazione alle stesse, perseguire diverse finalità (e quindi, non soltanto impedire la *captatio benevolentiae* degli elettori, ma anche evitare possibili conflitti d'interessi nell'esercizio dell'attività svolta dall'ente), l'interpretazione restrittiva della norma prospettata dal ricorrente non considera che la stessa attività "istituzionale" dei comuni non può essere circoscritta all'attività amministrativa "classica" (autoritativa o, quanto meno, disciplinata da norme di diritto pubblico), soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali 8 giugno 1990 n. 142, la quale ha introdotto diversi casi di ricorso a schemi privatistici per l'esercizio dell'attività del comune.

Premesso tale principio, ne discende agevolmente la soluzione del caso concreto. Nella specie il Comune ha assunto direttamente la gestione del Casinò, senza costituire un'apposita azienda speciale (art. 2 R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 e 22, lett. c. L. 142/90), per cui tale gestione dà luogo - come ha esattamente ritenuto la Corte di merito - ad un'ipotesi di impresa esercitata direttamente da ente pubblico (articoli 2093 e 2201 cod. civ.).

Le caratteristiche della gestione della casa da gioco (ad esempio, la previsione di uno speciale capitolo di bilancio) rispetto a quella delle altre entrate comunali non consentono, come la Corte di merito ha giustamente osservato, di qualificare il Casinò come "azienda dipendente" e, *a fortiori*, come azienda non dipendente, agli effetti del n. 11 dell'art. 2. Mancano, infatti, tutti gli elementi che contraddistinguono la figura soggettiva dell'azienda, e in particolare la previsione di uffici a rilevanza esterna distinti da quelli comunali e di procedimenti e competenze speciali per la formazione di esternazione di una volontà distinta da quella dell'ente pubblico di pertinenza.

Esattamente, pertanto, è stato affermato che, in difetto di una legittimazione propria dell'impresa Casinò ad essere parte del rapporto di lavoro coi dipendenti, l'unica legittimazione configurabile nella specie è quella del comune.

Le considerazioni che precedono appaiono, pertanto, decisive per ritenere che l'art. 2, n. 7, della L. 23 aprile 1981 n. 154 sia stato correttamente interpretato ed applicato dalla Corte di merito: ne consegue che resta del tutto irrilevante l'indagine sulla natura pubblica o privata delle entrate della casa da gioco fin dal momento della loro percezione.

Omissis.